

Capitali all'estero. Stop alla restituzione dell'importo versato

Scudo fiscale, ripensamento senza rimborso dell'imposta

Andrea Barison

■ Il contribuente che erroneamente decide di avvalersi dello **scudo fiscale** non può richiedere il rimborso dell'**imposta straordinaria pagata**. Si tratta, infatti, di un istituto premiale che fin dall'adesione produce benefici immediati con la conseguenza che un eventuale ripensamento non fa nascere il diritto al rimborso di quanto versato. Lo afferma la sentenza 346/1/2014 della Ctp di Milano.

La pronuncia scaturisce dai ricorsi presentati da due coniugi contro il silenzio-rifiuto del Fisco alla richiesta di rimborso dell'imposta straordinaria versata a seguito dell'adesione allo scudo. I ricorrenti avevano trasferito liquidità in Francia per procedere al pagamento di un immobile acquistato. Non avendo compilato il quadro RW della dichiarazione dei redditi (relativo al monitoraggio fiscale nella versione antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 9 della legge 97/2013) e ritenendo di esserne invece obbligati, avevano deciso di aderire allo scudo fiscale disciplinato dall'articolo 13-bis del Dl 78/2009. Ciascuno ha provveduto, quindi, a versare l'imposta straordinaria dovuta sul trasferimento di denaro effettuato e quantificata in 11.519 euro.

Successivamente i coniugi si convincono di non aver commesso nessuna infrazione poiché nel loro caso non sussisteva l'obbligo di compilazione del quadro RW. Il denaro utilizzato per pagare l'immobile in Francia era stato trasferito per

il tramite di un intermediario bancario con prelevamento dal conto corrente cointestato al marito e alla moglie. Pertanto hanno presentato un'istanza di rimborso delle imposte pagate (articolo 38 del Dpr 602/1973) alla quale l'amministrazione finanziaria non dà seguito e contro la cui inerzia ricorrono. Sostengono di essere caduti in errore anche a causa di una lettera inviata dall'**agenzia delle Entrate** e per eccesso di zelo hanno regolarizzato un'operazione per la quale nessuna sanatoria era dovuta.

Il Fisco si è costituito in giudizio ritenendo che la scelta del contribuente di aderire allo scudo fiscale ne precluda la possibilità di fare marcia indietro e di pretendere il rimborso delle imposte pagate.

La Ctp di Milano respinge il ricorso. L'adesione allo scudo fiscale, osservano i giudici, produce in automatico per coloro che se ne avvalgono una serie di benefici. Il più rilevante di questi è la sostanziale «paralisi» dell'attività di accertamento da parte degli «organi preposti sulle eventuali infrazioni commesse in sede di trasferimento di risorse all'estero». Si tratta, prosegue la sentenza, di una norma premiale che produce effetti immediati per coloro che se ne avvalgono. Pertanto, dal momento in cui il contribuente decide di accedere alla procedura non pare possibile un suo eventuale ripensamento «da cui far discendere il diritto al rimborso delle somme già pagate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

